

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1348)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

e dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 1965

Norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi alla prestazione di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Con le norme di cui alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, si intende, attraverso il conferimento della « Stella al merito del lavoro », additare alla riconoscenza della Nazione quei lavoratori che abbiano, nel corso della loro attività lavorativa, acquisito particolari meriti.

Tali norme, peraltro, limitano la concessione di detta decorazione ai lavoratori vi-

venti, ciò che impedisce allo Stato di onorare degnamente la memoria di coloro che, per causa di lavoro, hanno sacrificato la loro vita nell'adempimento del proprio dovere, in Italia o all'estero.

La recente sciagura di Mattmark ha tragicamente evidenziato questa lacuna legislativa cui con il presente provvedimento si intende ovviare.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Le decorazioni conferite ai sensi del comma precedente sono attribuite in aggiunta al contingente di cui all'articolo 5 della legge predetta.